

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE

MoProC – Modena Protezione Civile ODV

ART. 1 – FINALITÀ ED APPLICAZIONE

Il presente regolamento è emanato in applicazione dell'art. 3 "Statuto e Regolamento" dello Statuto dell'Associazione MoProC - Modena Protezione Civile ODV" (di seguito: **MoProC** e/o **Associazione**), e prevede le norme di comportamento alle quali devono attenersi tutti i soci dell'Associazione.

ART. 2 – SOCI ORDINARI E SOCI SOSTENITORI

1. In riferimento all'art. 4 dello Statuto, l'associazione prevede due tipologie di soci:
 - a. *Socio ordinario*: il socio ordinario partecipa attivamente alla vita dell'Associazione e a tutte le sue attività. Dopo un incontro di formazione e informazione, con il Consiglio Direttivo e/o con la Presidenza, sulle finalità e i progetti dell'associazione, diventa "socio operativo".
 - b. *Socio sostenitore*: il socio sostenitore sostiene l'Associazione con la quota associativa, ha diritto al voto in assemblea e a partecipare alle attività meramente ricreative dell'associazione.
2. In riferimento all'art. 4 comma 3 dello Statuto, l'adesione all'Associazione è subordinata al pagamento annuale della quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Per i nuovi volontari che dovessero iscriversi all'Associazione dal mese di Settembre al mese di Dicembre, la quota associativa relativa al periodo residuo dell'anno in corso viene abbonata; la quota pagata è imputata al nuovo anno solare.

ART. 3 – COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

1. Il socio ordinario deve:
 - a. prestare la sua opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
 - b. svolgere l'attività con la massima serietà, impegno e diligenza, secondo le proprie capacità e possibilità nel rispetto dei propri limiti fisici;
 - c. attenersi scrupolosamente alle direttive ed alle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo e/o Presidenza;
 - d. mantenere, durante lo svolgimento delle proprie attività, un comportamento collaborativo, equilibrato e solidale verso gli altri volontari e cittadini in genere;
 - e. astenersi da ogni manifestazione di disappunto e/o di contrarietà alle disposizioni impartite in modo plateale e pubblicamente;

- f. osservare rigorosa riservatezza su quanto effettuato o accaduto durante il servizio, riservando le comunicazioni di pubblica utilità agli eventuali soci preposti, secondo le rispettive competenze, astenendosi in ogni caso dalla divulgazione di informazioni, immagini ed altri contenuti, se non attraverso i canali preposti, e in ogni caso in coerenza con le direttive ricevute e previa autorizzazione;
- g. astenersi dal rilasciare interviste se non espressamente autorizzato dalla Presidenza e/o dal Consiglio Direttivo;
- h. qualora attivato, presentarsi al servizio in orario e munito dei DPI adeguati all'attività;
- i. astenersi dal consumare bevande alcoliche durante i servizi;
- j. utilizzare il vestiario, le attrezzature, gli automezzi secondo le disposizioni del presente Regolamento;
- k. utilizzare i locali, le attrezzature, gli automezzi e quant'altro di proprietà dell'Associazione (o di terzi in uso) con massima diligenza e cura, informando chi di competenza di eventuali danni cagionati o malfunzionamenti riscontrati durante il loro impiego;
- l. prestare massima attenzione nello svolgimento delle proprie attività al fine di preservare la propria salute e sicurezza e quella di terzi.

2. Per "servizio" si intende ogni tipologia di attività riconducibile al vigente statuto.

ART. 4 – COMPORTAMENTO GENERALE

- 1. Il socio, anche quando non in servizio, deve:
 - a. osservare lo Statuto dell'Associazione, il presente Regolamento, le norme interne e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b. mantenere sempre un comportamento decoroso e degno nei confronti dell'Associazione;
 - c. astenersi da ogni comportamento che possa nuocere al prestigio e all'onorabilità dell'Associazione;
 - d. impiegare il vestiario, le attrezzature, gli automezzi, secondo le disposizioni del presente regolamento;
 - e. attenersi alle modalità di attivazione, secondo le indicazioni impartite dall'Associazione.

ART. 5 – USO DELLA SEDE

- 1. La sede sociale è la medesima del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Modena (di seguito: **GCVPC**).
- 2. La sede sociale è a disposizione dei soci per le iniziative dell'Associazione ed i servizi istituzionali, per le attività periodiche di formazione, informazione.
- 3. I soci ordinari dell'Associazione, si impegnano a partecipare alle attività, alla manutenzione ed alla pulizia della sede sociale, garantendo la loro partecipazione attiva.
- 4. La sede sociale non può essere in ogni caso impiegata dai soci per attività estranee all'Associazione, salvo autorizzazione da parte della Presidenza e/o del Consiglio Direttivo.
- 5. Nell'uso della sede, i soci devono prestare particolare attenzione:

- a. al ripristino dell'ordine, alla pulizia degli ambienti impiegati e alla rimozione dei relativi rifiuti prodotti, in particolar modo in caso di consumazione di alimenti e bevande;
- b. al mantenimento dell'ordine e integrità delle attrezzature e degli arredi durante l'utilizzo;
- c. all'uso di arredi, beni e servizi secondo quanto previsto dall'Associazione.

ART. 6 – USO DEGLI AUTOMEZZI

1. L'utilizzo dei mezzi è consentito solo per attività autorizzate dall'Associazione e dal GCVPC (come da convenzione) per le relative attività strumentali e di supporto.
2. La guida dei mezzi dell'Associazione è riservata ai soci ordinari ed ai volontari operativi del GCVPC.
3. La scelta del conducente del mezzo spetta al Referente del magazzino o del servizio.
4. I soci/volontari alla guida dei mezzi dovranno prestare particolare attenzione:
 - a. alla compilazione delle schede di uso del mezzo;
 - b. al rispetto delle norme del codice della strada;
 - c. all'impiego di girofari (lampeggianti) e/o strumenti sonori, limitandoli ai soli casi di pericolo per i quali si dovessero effettivamente rendere necessari ai fini di segnalazione;
 - d. ai divieti di transito prescrittivi anche per gli automezzi dell'Associazione, con particolare riferimento alle aree dei centri storici;
 - e. al rispetto delle indicazioni per il riposizionamento del mezzo in autorimessa, allo sgombero dei materiali e degli eventuali rifiuti e alla chiusura dello stesso al termine dell'utilizzo;
 - f. alla compilazione della scheda "guasti" presente su ogni mezzo e alla segnalazione a chi di competenza di eventuali malfunzionamenti riscontrati, danni cagionati, rabbocchi necessari;
 - g. alla segnalazione dell'eventuale utilizzo di presidi o dispositivi in dotazione al mezzo (ad es: cassetta primo soccorso).

ART. 7 – USO DELLE ATTREZZATURE E DEL VESTIARIO

1. Nell'uso delle attrezzature dell'Associazione, i soci/volontari dovranno prestare particolare attenzione:
 - a. alla compilazione delle eventuali schede per l'uso o segnalazione guasti;
 - b. alla riconsegna delle attrezzature in buono stato, comunicando eventuali rotture, difetti e/o problemi riscontrati;
 - c. all'uso delle attrezzature per i soli scopi per le quali sono state progettate;
 - d. alla cura con la massima diligenza anche dell'abbigliamento e delle attrezzature affidate in comodato d'uso.
2. L'uso dell'abbigliamento sociale equivale a rappresentare l'Associazione. Il loro uso, è consentito solo ed esclusivamente per attività dell'Associazione salvo preventiva autorizzazione della Presidenza e/o del Consiglio Direttivo.

ART. 8 – VESTIARIO

1. Al momento dell'iscrizione in Associazione, al socio viene richiesta una quota principalmente per l'assicurazione e le dotazioni minime essenziali per lo svolgimento delle attività.
2. Nel caso in cui un socio propenda per l'acquisto di vestiario o di altro materiale logato, è obbligatorio che questo venga effettuato mediante l'Associazione.

ART. 9 – PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ

1. I soci ordinari, devono assicurare una partecipazione minima alla vita dell'Associazione. Eccezione fatta per ragioni di forza maggiore o dovute a condizioni fisiche e di salute, il socio dovrà, nel periodo di un anno di calendario partecipare ad almeno (5) cinque attività dell'Associazione e/o del GCVPC.
2. L'adesione e la partecipazione assidua dei volontari alle attività dei Settori, secondo le proprie disponibilità, preferenze e aspettative, è fortemente consigliata e auspicata.
3. Al fine di agevolare l'organizzazione delle attività, al socio ordinario è fortemente raccomandato di comunicare preventivamente alla segreteria, qualora insorgesse indisponibilità all'effettuazione di servizi per un periodo continuativo di almeno 6 mesi.

ART. 10 – VIGILANZA E SANZIONI

1. Al Consiglio Direttivo, al collegio dei Probiviri e, quando istituito, all'organo di controllo, spetta la vigilanza sul rispetto del presente regolamento.
2. Il Consiglio Direttivo decide in merito all'emanazione di sanzioni in caso di accertata violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento e nel rispetto di quanto previsto nello Statuto dell'Associazione.
3. In conformità con quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, l'iter procedurale per le sanzioni è il seguente:
 - a. Rimprovero Verbale: la sanzione verrà comminata tramite colloquio formale con la Presidenza;
 - b. Rimprovero Scritto: la sanzione verrà comminata mediante invio di comunicazione scritta a mezzo e-mail con conferma di recapito o cartaceo da parte del Consiglio Direttivo recante le motivazioni del rimprovero. Di questo, verrà messo al corrente il collegio dei Probiviri.
 - c. Sospensione dei diritti di socio da sette a sessanta giorni: la sanzione verrà comminata mediante invio di comunicazione scritta a mezzo e-mail con ricevuta di ritorno o cartaceo del Consiglio Direttivo, a seguito di grave violazione o dopo due rimproveri scritti. La durata della sospensione sarà definita dal Consiglio Direttivo in base all'entità della violazione e agli effetti sulla Associazione. Di questo, verrà messo al corrente il collegio dei Probiviri.
 - d. L'espulsione dall'Associazione viene comminata mediante le modalità previste dall'art. 6 dello Statuto dell'Associazione.
4. Il socio destinatario di un provvedimento disciplinare può fare ricorso al collegio dei Probiviri o all'Organo di controllo qualora costituito.

ART. 11 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E ORGANO DI CONTROLLO

Nel caso in cui si proponga un membro esterno all'Associazione per ricoprire la carica di Proboviro o come componente dell'Organo di controllo, quest'ultimo non dovrà avere pendenze penali. Sarà a cura del candidato proposto presentare idonea certificazione del casellario giudiziale.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento è consegnato ai nuovi soci all'atto dell'iscrizione, e da essi accettato esplicitamente all'atto della domanda di ammissione.
2. Ai soci già aderenti all'Associazione alla data di approvazione del presente regolamento sarà data comunicazione per iscritto, anche in formato telematico, dell'approvazione dello stesso.

Modena, 20/01/2025